



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 10/04/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce che, in data 25.10.2018 ha concluso un contratto di conto corrente *on-line* aderendo a una campagna promozionale "che prevedeva l'attribuzione di una *gift card* [dell'importo di € 150,00] nel caso si fossero rispettate le condizioni richieste". Non avendo i requisiti patrimoniali per attivare la carta di credito richiesta dalla campagna promozionale ha interpellato l'intermediario resistente per sapere se il rilascio della carta fosse un requisito vincolante per l'ottenimento della *gift card*, posto che "in caso di risposta negativa non [avrebbe] tenuto ferma la cifra [richiesta ai fini della promozione] sul conto per 6 mesi a rendimento zero". Con email del 2.11.2018 l'intermediario avrebbe concesso espressa deroga scritta, confermando che l'unico requisito richiesto era quello del versamento e mantenimento dei € 3.000,00 per i primi sei mesi. Nonostante tali rassicurazioni, la suddetta *gift card* non è stata inviata. Il ricorrente chiede l'invio della *gift card* e il pagamento delle spese di procedura pari a € 20,00. L'intermediario resiste al ricorso, affermando in via pregiudiziale che il servizio non rientrerebbe nelle materie di competenza di questo Arbitro, poiché sarebbe finalizzato a un *facere* infungibile. Nel merito, rileva che lo stesso ricorrente ha



riconosciuto di non aver soddisfatto le condizioni richieste per accedere alla promozione e, dunque, di non aver diritto alla suddetta carta regalo. D'altro canto, non avrebbe alcun rilievo il fatto che l'intermediario avrebbe erroneamente confermato l'accesso ai benefici promozionali, pur in difetto delle condizioni richieste. Sostiene l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che "pur in mancanza del diritto del cliente a riceverlo, la Banca ha ritenuto, esclusivamente *pro bono pacis*, di consegnare comunque il premio al ricorrente".

In sede di repliche, il ricorrente afferma che l'invio della *gift card* è avvenuto tardivamente e solo dopo che è stato adito l'Arbitro. La circostanza dimostrerebbe la "colpevolezza della controparte". Pertanto, successivamente alla ricezione della carta regalo ha intimato all'intermediario resistente – con PEC del 16 gennaio 2020 – il pagamento delle spese di procedura (pari a € 20,00), rappresentando di non considerare cessata la materia del contendere solo limitatamente a questo profilo. In sede di controrepliche, l'intermediario afferma che il ricorrente non aveva diritto alla carta regalo, non ricorrendo nella specie le condizioni previste dal regolamento. La carta regalo gli sarebbe stata comunque inviata al solo fine di definire bonariamente la presente controversia. Pertanto, non spetterebbe il rimborso delle spese di procedura.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il mancato riconoscimento dei benefici previsti per l'apertura di un rapporto di conto corrente e oggetto di un'attività promozionale svolta dall'intermediario resistente. In particolare, il ricorrente deduce di aver interpellato la resistente, in quanto consapevole di non poter ottemperare a tutti i requisiti richiesti per accedere all'erogazione di una carta regalo dell'importo di € 150,00, e che l'intermediario gli avrebbe comunque confermato per iscritto la possibilità di fruire dei benefici, salvo poi negare l'accesso ai medesimi. Peraltro, nel corso del presente procedimento la banca resistente ha inviato al ricorrente la carta regalo oggetto della controversia *pro bono pacis*, rifiutando – tuttavia – la refusione delle spese di procedura. La *res litigiosa* riguarda pertanto la sola sussistenza del diritto del ricorrente al rimborso delle predette spese pari a € 20.00.

In proposito, occorre rigettare l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario. Infatti, il ricorso in esame concerne la richiesta di accertamento degli obblighi scaturenti da un contratto ovvero dall'adesione alla campagna promozionale o, in ogni caso, dell'obbligazione insorta per effetto della corrispondenza intercorsa con l'intermediario. Proprio alla stregua dei contenuti della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e l'intermediario – che assurge a una vera e propria pattuizione scritta aggiuntiva, in deroga alle condizioni previste nell'ambito della suddetta campagna promozionale – occorre affermare che il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento della *gift card*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infatti, il ricorrente aveva rappresentato all'intermediario di non poter ottenere l'emissione della carta di credito, pur necessaria a norma di regolamento ai fini della promozione in questione. L'intermediario, generando un affidamento in capo al ricorrente, ha affermato che una volta sottoscritto il contratto 'Conto Quick', l'erogazione della carta regalo presuppone alternativamente l'accredito dello stipendio presso detto conto ovvero che il saldo si mantenga almeno pari a € 3.000,00 per i primi sei mesi a far data dall'apertura del conto, senza menzionare la necessità di attivare una carta di credito. Ne consegue che l'intermediario, non inviando immediatamente la *gift card* al ricorrente, ha posto in essere una condotta illegittima ed è tenuto al rimborso delle spese di procedura. Il ricorso in esame non sarebbe iniziato ove l'intermediario avesse operato nel rispetto delle pattuizioni intercorse con il ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda principale. Accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di presentazione del ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA